

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 385 Provvedimenti sulle spese

La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese [c.p.c. [91](#), [391](#)].

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza [c.p.c. [360](#), n. 2, [382](#)], provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia [c.p.c. [392](#)] la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio [c.p.c. [383](#)].